



Comune di Bettona

Provincia di Perugia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA.	N°: 4 del: 22/01/2009
--	--

L'anno duemilanove, il giorno ventidue del mese di gennaio, alle ore 17,00, in Bettona, nella sala consiliare "A. Castellini", in seguito a inviti del Presidente, a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Procedutosi all'appello nominale, risultano:

	presenti	assenti
MARCANTONINI Lamberto	X	
BAZZOFFIA Valerio	X	
CASTELLINI Andrea	X	
CAMILLETTI Filippo	X	
COSTANTINI Luca	X	
MASSUCCI Franco	X	
ROCCHI Euro	X	
CANALICCHIO Ilaria	X	
BERRETTA Alessandro	X	
TRAMPONI Romano	X	
LAMEDICA Alessandro Maria Pio	X	
TOMASSETTI Rosita	X	
FRASCARELLI Stefano		X
PROIETTI Enzo		X
SCHIPPA Gian Luca		X
UCCELLINI Tiziano		X
BENEDETTI Simonetta		X

Assegnati n° 17, in carica n° 17. Presenti n° 12, assenti n° 5.

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sig. Camilletti Filippo, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario Comunale Taralla Dr. Marco.

Vengono nominati scrutatori i sigg.: BERRETTA Alessandro, TRAMPONI Romano.

- PREMESSO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267:

-il responsabile dell'Area Tecnica Dott. Marco Taralla, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:

Favorevole [x]

Negativo []

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio comunale dichiara aperta la discussione ed invita l'Assessore Bazzoffia, competente in materia, a relazionare nel merito.

Bazzoffia spiega brevemente l'origine ed il fondamento normativo del Regolamento e, successivamente, si sofferma sui suoi punti principali.

A questo proposito invita i colleghi Consiglieri a considerare ed approvare alcune piccole modifiche rispetto al testo iniziale, modifiche che indica e spiega nel dettaglio.

Terminata suddetta esposizione, non registrandosi nessun altro intervento, l'argomento, con tutte le modifiche proposte rispetto al testo originario, come evidenziate in allegato, viene sottoposto a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'esposizione dell'Assessore Bazzoffia;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Non registrandosi nessun altro intervento, l'argomento viene, quindi, sottoposto a votazione.

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

-Di approvare il Regolamento comunale di igiene urbana, che si allega alla presente deliberazione con lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

-Di allegare altresì alla presente deliberazione la bozza di Regolamento proposta in Consiglio Comunale, allegato lettera B).

SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - CAMPO D'APPLICAZIONE
- ART. 2 - FINALITA'
- ART. 3 - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI
- ART. 4 - RECUPERO DEI RIFIUTI
- ART. 5 - DEFINIZIONI
- ART. 6 - CLASSIFICAZIONE
- ART. 7 - ESCLUSIONI
- ART. 8 - COMPETENZE DEL COMUNE
- ART. 9 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI
- ART. 10 - DIVIETO DI ABBANDONO
- ART. 11 - BONIFICA
- ART. 12 - GESTIONE AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

- ART. 13 - DISPOSIZIONI E RIFERIMENTI
- ART. 14 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
- ART. 15 - MODALITA' DI CONFERIMENTO
- ART. 16 - RACCOLTA
- ART. 17 - PERIODICITA' DELLA RACCOLTA
- ART. 18 - TRASPORTO
- ART. 19 - STAZIONI DI TRASFERENZA

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- ART. 20 - DISPOSIZIONI E RIFERIMENTI
- ART. 21 - RACCOLTA E SPAZZAMENTO
- ART. 22 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO
- ART. 23 - PULIZIA DEI MERCATI
- ART. 24 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI
- ART. 25 - AREE ADIBITE A LUNA - PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- ART. 26 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DEFISSIONE DI MANIFESTI
- ART. 27 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DAI CANTIERI
- ART. 28 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
- ART. 29 - ALTRI RIFIUTI URBANI ESTERNI

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

- ART. 30 - NORME PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DI ALCUNE CATEGORIE DI RIFIUTI SPECIALI
- ART. 31 - CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE
- ART. 32 - CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE

CAPO IV

RIFIUTI SANITARI, RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE, RIFIUTI DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITA' CIMITERIALI

- ART. 33 - RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI
- ART. 34 - GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI
- ART. 35 - RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI SANITARI

- ART. 36 - RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE
ART. 37 - RIFIUTI PROVENIENTI DA ALTRE ATTIVITA' CIMITERIALI
ART. 38 - RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SANITARIA E DEL CIMITERO

CAPO V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

- ART. 39 - RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI
ART. 40 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
ART. 41 - OLII E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI
ART. 42 - RIFIUTI SPECIALI
ART. 43 - RIFIUTI DA ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE
ART. 44 - RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
E DALLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI
ART. 45 - CAROGNE ANIMALI

CAPO VI

GESTIONE DI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

- ART. 46 - CONFERIMENTO AI FINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO
ART. 47 - MODALITA' E FREQUENZE DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
ART. 48 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE VERDE
ART. 49 - STAZIONE ECOLOGICA
ART. 50 - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PERICOLOSI
ART. 51 - NORMA TRANSITORIA

TITOLO III

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

- ART. 52 - DEFINIZIONI
ART. 53 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMBALLAGGI
PIANO D'AMBITO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DELL'A.T.O. N.2 -
ALLEGATO
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA

TITOLO IV

RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI

- ART. 54 - ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
ART. 55 - COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI
ART. 56 - INCENTIVI

TITOLO V

GESTIONE DEL SERVIZIO

- ART. 57 - PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 58 - STANDARD DI QUALITA'
ART. 59 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL' UTENTE
ART. 60 - FORME DI GESTIONE
ART. 61 - GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE IL GESTORE DEL SERVIZIO

TITOLO VI

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

- ART. 62 - CONTROLLI
ART. 63 - ACCERTAMENTI
ART. 64 - SANZIONI
ART. 65 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
ART. 66 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

Art. 2

Finalità

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

Art. 3

Prevenzione della produzione di rifiuti

1. Il comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria anche in associazione con altri comuni, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche del soggetto gestore in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.

Art. 4

Recupero dei rifiuti

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

Art. 5

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

Ato: Ambito Territoriale Ottimale: Dimensione territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

Codice CER: codice rifiuto elencato nel catalogo europeo riportato in allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06;

Combustibile da rifiuti (Cdr): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come Rdf di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

1) il rischio ambientale e sanitario;

2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;

3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

Combustibile da rifiuti di qualità elevata (Cdr-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come Rdf di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229 del D.Lgs. 152/2006;

Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

Conai: Consorzio Nazionale Imballaggi. Si occupa della raccolta, recupero e riciclaggio degli imballaggi, avvalendosi dei 6 Consorzi di filiera dei singoli materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).

Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

Emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;

Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

Gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.

Gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

Nucleo di vigilanza ecologica: nucleo di ausiliari di polizia ambientale, costituito da operatori addetti all'accertamento delle violazioni del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Porta a porta: Sistema di raccolta senza l'ausilio di contenitori stradali: il servizio raccoglie a domicilio le diverse frazioni degli RSU (tal quale, carta, RDM, umido, ecc.) a giorni prestabiliti.

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

Raccolta Differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia,

trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;

R.d.m: Raccolta differenziata multimateriale: possibilità di conferire contemporaneamente in un medesimo contenitore le seguenti frazioni degli RSU: Vetro, plastica, Alluminio e Ferro. Questi materiali vengono separati "a valle" mediante opportuna impiantistica.

Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;

Scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B del D.Lgs 152/06 alla parte quarta del suddetto decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta dello stesso Decreto Legislativo;

Tariffa: Si tratta di un corrispettivo che ogni cittadino e impresa devono versare per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La Tariffa è suddivisa in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio rifiuti e riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti dagli utenti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Tarsu: La TARSU è la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani, che si paga per il servizio di smaltimento dei rifiuti effettuato dal Comune direttamente mediante Appalto a ditta appositamente incaricata. Essa viene calcolata in base alla superficie dei locali occupati a prescindere dal numero di persone che li detengono. Oltre a variare da comune a comune la TARSU cambia anche a seconda dell'uso cui l'immobile è destinato. Sono tenuti al pagamento della TARSU tutti coloro che occupano o detengono locali nel territorio comunale.

Delibera del Comitato: la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale;

D.Lgs. 152/06: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - Parte IV - Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

D.P.R. 158/99: il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158;

D.M. 219/00: il D.M. (Ambiente) 26 giugno 2000, n. 219 - Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 6

Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani interni ed esterni, in rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Rifiuti urbani interni:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g del D.Lgs. 152/06.

3. Rifiuti urbani esterni:

a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

d) i ceri, i fiori, le carte e gli altri rifiuti cimiteriali non menzionati, assimilati ai rifiuti urbani;

e) i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

4. Rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

5. Rifiuti pericolosi: i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D della parte IV del D.Lgs. 152/06.

Art. 7

Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 152/06 e dal presente regolamento i rifiuti di cui agli art. 185 e 186 dello stesso Decreto.

Art. 8

Competenze del Comune

1. I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3 del D.lgs. 152/06 stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo

smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

2. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione, alla Provincia ed alle autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

Art. 9

Ordinanze contingibili e urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Sanità e al Presidente della Regione, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico- sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Art. 10

Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 152/06, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Art. 11

Bonifica

1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono disciplinate dal Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06.

Art. 12

Gestione Ambiti Territoriali Ottimali

1. Il sistema integrato di gestione dei residui e dei rifiuti, secondo il D.Lgs 152/06 e le "linee guida" della Regione Umbria, è inteso come insieme di azioni, servizi, impianti messi in relazione tra di loro allo scopo di conseguire gli obiettivi generali stabiliti dalle norme o dagli atti di indirizzo.

2. La delimitazione territoriale degli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) e le relative competenze sono state stabilite con la Deliberazione del Consiglio Regionale Umbria n. 226 del 25/07/2002 e con la Legge Regionale n. 14 del 31/07/2002.

TITOLO II
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
CAPO I
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

Art. 13

Disposizioni e riferimenti

1. Il presente capo riguarda le attività di raccolta e trasporto delle tipologie di rifiuti urbani di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente regolamento.
2. Il Comune, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti, anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate a promuovere il recupero degli stessi.
3. Il Comune concorre con l'ATO e con il gestore del servizio all'attivazione di iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia e al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

Art. 14

Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto nell'ambito del territorio comunale, come previsto nel "contratto dei servizi" e comunque entro la zona servita, i cui limiti risultano dalle planimetrie allegate al contratto dei servizi a cui si rinvia.

Art. 15

Modalità di conferimento

a) Rifiuti urbani interni e speciali assimilati

1. Il conferimento dei rifiuti cui al comma 2 del precedente art. 6 deve avvenire esclusivamente mediante i contenitori distribuiti nel territorio dal gestore del servizio, ubicati con le modalità e nel rispetto dei parametri qualitativi/quantitativi previsti nel contratto di servizio.
2. E' fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, nonché di danneggiare le attrezzature del servizio o diporre in essere comportamenti o azioni tali da ostacolare od intralciare l'opera degli addetti al servizio di gestione. Il gestore potrà modificare la posizione dei cassonetti e le modalità di conferimento in relazione a documentate esigenze del servizio e comunque dandone preliminare preavviso alla Amministrazione Comunale ed all'utenza.
3. Non possono essere conferiti nei contenitori insieme ai rifiuti urbani ed assimilati i seguenti rifiuti:
 - rifiuti urbani ingombranti
 - rifiuti urbani pericolosi
 - rifiuti speciali pericolosi
 - gli altri rifiuti speciali non assimilati
 - sostanze liquide
 - materiali accesi
 - materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
 - rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate.
4. Se la raccolta avviene mediante contenitori, i rifiuti voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume e, comunque,

devono essere sempre inseriti all'interno dei contenitori e non abbandonati al di fuori degli stessi;

gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili, ben chiusi per impedirne la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del contenitore rimanga chiuso oppure immetterli nel successivo contenitore più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

5. Nelle zone dove il servizio viene eseguito con il sistema "porta a porta", l'utenza domestica dovrà depositare a piè di porta i propri rifiuti all'interno di sacchi ben chiusi, nelle postazioni concordate con il soggetto gestore, in modo da evitare spargimenti e dispersioni dei rifiuti stessi ad opera di animali e/o intemperie. L'utenza non domestica dovrà conferire direttamente all'operatore del Servizio di sacchetti ben chiusi ed è fatto divieto di abbandonare i sacchetti sulla pubblica via.

6. Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

7. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte il gestore del servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi trenta giorni all'utente.

8. Il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori dovrà avvenire di regola nelle ore serali dei giorni precedenti lo svuotamento, in modo da limitare al massimo la permanenza nei contenitori.

b) Rifiuti urbani interni ingombranti

9. I rifiuti urbani interni ingombranti provenienti dalle civili abitazioni, con esclusione dei Rifiuti Elettrici ed Elettronici di cui all'art. 39 del presente Regolamento, dovranno essere conferiti a carico degli utenti produttori nelle stazioni ecologiche ubicate sul territorio comunale. L'utente potrà usufruire del servizio di ritiro a domicilio, previo appuntamento concordato con il gestore [qualora tale servizio sia previsto].

Art. 16 Raccolta

1. Sistemi di raccolta

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è organizzato nel capoluogo, nelle frazioni, nei centri abitati, negli insediamenti sparsi, e nei centri commerciali e produttivi integrati, con appositi cassonetti o bidoni ovvero con altri contenitori come stabilito nel "contratto dei servizi". Lo stesso contratto dei servizi precisa le aree dove il servizio di raccolta viene effettuato con la modalità "porta a porta".

2. Dotazione e manutenzione dei cassonetti e dei bidoni

Il Gestore del servizio provvederà ad organizzare la raccolta curando che tutti i contenitori collocati siano adeguati per capienza e numero in relazione alle quantità dei rifiuti da smaltire e provvederà alla sostituzione e/o all'incremento degli stessi in tutti i casi in cui non risultino sufficientemente capienti, come previsto nel "contratto dei servizi" previa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale.

I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del codice della strada.

Gli stessi sono dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del codice della strada.

Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le modalità stabilite nel contratto dei servizi.

Il gestore del servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei

contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 17

Periodicità della raccolta

1. Nelle aree servite del territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata per zone e secondo le frequenze stabilite nel "contratto dei servizi".

Art. 18

Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 2, del presente regolamento.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

Art. 19

Stazioni di trasferimento

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il gestore propone all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, previo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 20

Disposizioni e riferimenti

1. Il presente capo riguarda le attività di raccolta e trasporto delle seguenti tipologie di rifiuti urbani di cui al comma 3 dell'art. 6.

Art. 21

Raccolta e spazzamento

1. La raccolta e lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni ed i servizi complementari vengono effettuati dal gestore del servizio con le modalità individuate nel "contratto dei servizi" e comunque vengono normalmente effettuati in modo da comprendere:

a) le strade con relativi marciapiedi e piazze classificabili comunali ai sensi del D.Lgs.

30/4/1992 n. 285 e successivo Regolamento di esecuzione;

b) i tratti urbani di strade statali e provinciali;

c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione e/o di marciapiede con le stesse caratteristiche e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;

d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;

e) i percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;

f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, le aree cimiteriali [variabile in base al contratto di servizio].

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree oggetto del servizio è limitato alla rimozione di situazioni di abbandono su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Onde evitare situazioni di abbandono dei rifiuti, gli Enti titolari delle strade devono provvedere all'installazione di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed al conferimento di questi ai sensi delle normative vigenti presso gli previsti dal Piano d'ATO.

Art. 22

Modalità di espletamento del servizio di spazzamento

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili, garantendo il decoro delle stesse.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono:

3.1) usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali;

3.2) provvedere ove necessario alla raccolta dei sacchi dei R.S.U. nelle postazioni non raggiungibili dallo specifico servizio;

3.3) provvedere alla pulizia delle griglie, delle caditoie e dei pozzetti stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Art. 23

Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.

Art. 24

Aree occupate da pubblici esercizi e attività commerciali

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

4. I gestori di esercizi pubblici e attività commerciali che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti, sono tenuti alla pulizia quotidiana del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

Art. 25

Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche 1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna- park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà dettare le condizioni per la raccolta ed il conferimento

dei rifiuti prodotti.

2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc...o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso direttamente o attraverso soggetto autorizzato.

Art. 26

Carico e scarico di merci e materiali e defissione di manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali ovvero defissione di manifesti, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

2. Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 27

Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Le stesse disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradale e infrastrutture di qualsiasi tipo.

Art. 28

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

Dovranno in tal caso provvedere personalmente all'asporto degli escrementi animali.

2. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e/o gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità, questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per rifiuti nelle loro diverse articolazioni a seconda della loro natura.

3. Sono vietati il lancio di volantini da veicoli, il loro abbandono sulle strade pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 29

Altri rifiuti urbani esterni

1. La raccolta dei rifiuti vegetali provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi, parchi e giardini è realizzata con le seguenti modalità:

a) di norma mediante compostaggio domestico secondo le modalità previste dal successivo art. 48;

b) quando si tratta di quantitativi limitati (massimo 10,00 Kg.) e nel caso di residui di potatura di pezzatura ridotta, mediante conferimento al servizio di raccolta differenziata presso le stazioni ecologiche comunali o nei contenitori dedicati ove installati;

c) quando si tratta di quantitativi rilevanti, eccedenti i limiti di cui al punto b), ovvero di residui di potatura di grossa pezzatura, possono essere attivati a richiesta ed a carico dell'interessato servizi speciali di raccolta differenziata in accordo con il comune o il gestore del servizio.

d) è fatto comunque assoluto divieto di conferire tali rifiuti nei cassonetti dedicati alla raccolta indifferenziata.

2. I rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani, quali ceri, fiori, corone, carte ed altri rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura, le potature e gli sfalci debbono essere raccolti con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani e assimilati e cioè nei contenitori destinati ai rifiuti urbani, collocati sia all'interno che all'esterno delle aree cimiteriali.

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 30

Norme per l'assimilazione ai rifiuti urbani di alcune categorie di rifiuti speciali

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di rifiuti speciali, classificati ai sensi del D.Lgs. n° 152/06:

- a) I rifiuti da attività agricole (art. 184 comma 3, lett a);
- b) I rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali (art. 184, comma 3, lett c) e d)) limitatamente alle attività svolte sulle superfici dei locali destinati ad uffici amministrativi e tecnici, attività commerciali, reparti spedizione, locali accessori, mense interne, spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori e comunque aperti al pubblico e servizi con esclusione solo delle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti.
- c) I rifiuti da attività commerciali (art. 184, comma 3, lett e);
- d) I rifiuti da attività di servizio (art. 184, comma 3, lett f);
- e) I rifiuti derivanti da attività sanitarie (art. 184, comma 3, lett h) e come indicato al Capo I°, art. 2, comma 1°, lett. g, del D.P.R. 15/07/200 3, n°254;

2. I rifiuti prodotti dalle suddette attività sono considerati assimilati agli urbani quando rispondono ai seguenti criteri:

- a) non siano classificabili come pericolosi ai sensi del D.Lgs. n° 152/06 (art. 184 comma 5);
- b) rispondano ai criteri qualitativi e ai criteri quantitativi di assimilazione esposti ai successivi articoli 31 e 32 del presente regolamento.

Art. 31

Criteri qualitativi di assimilazione

1. In attesa della determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, previsti all'art. 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 152/06, sono assimilati agli urbani i rifiuti prodotti dalle attività come individuate al precedente art. 30 e di seguito riportati:

- * imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- * carta, cartone, plastica, legno, cellophane, metallo e simili;
- * vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili;
- * accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- * cassette;
- * frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- * paglia e prodotti di paglia;
- * scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- * fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- * ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- * feltri e tessuti non tessuti;
- * pelle similpelle;
- * gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
- * resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- * imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- * moquette, linoleum, tappezzerie, anche di pavimenti e rivestimenti in genere;

- * materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
 - * frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - * manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - * nastri abrasivi;
 - * cavi e materiale elettrico in genere;
 - * pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - * scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - * scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
 - * residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
2. Rimane tuttavia a carico dei titolari delle sopradette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti che per caratteristiche qualitative non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.
3. Tali materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:
- a) non devono essere contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
 - b) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal gestore del servizio, ad esempio:
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverosità;
 - c) non devono appartenere al seguente elenco:
 - rifiuti di pneumatici;
 - rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - rifiuti contenenti amianto.

Art. 32

Criteri quantitativi di assimilazione

1. Ferma restando la rispondenza alle norme generali di assimilazione specificate nei precedenti art. 30 e 31 detti rifiuti, vengono assimilati ai rifiuti urbani fino al raggiungimento della soglia massima di produzione fissata pari a 300 q/anno per ogni singola utenza. Una produzione dei rifiuti superiore a questo valore massimo comporta la non assimilazione ai rifiuti urbani e la classificazione quale rifiuti speciali non pericolosi, con conseguente obbligo, per gli operatori economici, di avviare gli stessi allo smaltimento e recupero a proprie spese.

L'assimilazione dei rifiuti prodotti entro i limiti di qualità/quantità comporta l'assoggettabilità delle superfici di formazione alla tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

CAPO IV

RIFIUTI SANITARI, RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE, RIFIUTI DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITÀ CIMITERIALI

Art. 33

Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani

1. Sono assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2, del D.P.R. 254/03;

1.1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

1.2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

1.3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 152/06 e del capo III del presente regolamento;

1.4) la spazzatura;

1.5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

1.6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

1.7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannolini, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

1.8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera m) del D.P.R. 254/03, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 11, comma 1 lettera c) del D.P.R. 254/03. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

Art. 34

Gestione dei rifiuti sanitari

1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 152/06, che disciplinano la gestione dei rifiuti.

2. Nel caso in cui l'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime.

Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di cui all'articolo 8 del D.P.R. 254/03;

3. Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dall'azienda sanitaria di riferimento.

Art. 35

Recupero di materia dai rifiuti sanitari

1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero di materia delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata:

a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;

b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;

- c) rifiuti metallici non pericolosi;
- d) rifiuti di giardinaggio;
- e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
- g) oli minerali, vegetali e grassi;
- h) batterie e pile;
- i) toner;
- l) mercurio;
- m) pellicole e lastre fotografiche.

Art. 36

Rifiuti da esumazione e da estumulazione

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere smaltiti secondo la vigente legislazione statale e regionale.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 5 del D.P.R. 254/03.
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) numeri 1 e 3 del del D.P.R. 254/03, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.

Art. 37

Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2 comma 1, lettera f) numero 1 del D.P.R. 254/03, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) numero 2 del D.P.R. 254/03.

Art. 38

Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero

1. Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente capo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 188 e 256 del D.Lgs.152/2006.

CAPO V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 39

Rifiuti Elettrici ed Elettronici

1. I Rifiuti elettrici ed elettronici per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese

pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.

2. Il Comune assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei centri di raccolta in modo da permettere ai nuclei domestici di conferire gratuitamente i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata RAEE prodotti nel loro territorio.

3. I rifiuti elettrici ed elettronici di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono elencati in Allegato 1A e 1B del D.Lg.vo 151/05.

Art. 40

Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/06. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del Codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460

4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (Pra).

5. La cancellazione dal Pra dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del Pra che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.

8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta

o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

10. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.

11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.

12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

Art. 41

Oli e grassi vegetali ed animali esausti

1. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto del Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti chiunque, in ragione della propria attività economica, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.

2. Chiunque, in ragione della propria attività economica ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Art. 42

Rifiuti speciali

1. I produttori dei rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 6, comma 1, punto b) e art. 32, comma 1, del presente regolamento, nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati di cui al predetto art. 6 comma 1, punto a) ed a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs.152/2006, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

2. Il gestore del servizio potrà assicurare con la sua organizzazione a richiesta, tramite la sottoscrizione di apposita convenzione, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 184, 3° comma del D.Lgs. 152/2006 e dal comma 4 dell'art. 6 del presente regolamento.

3. E' fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali di provvedere a sue spese allo smaltimento.

Art. 43

Rifiuti da attività di demolizione e costruzione

1. Sono considerati rifiuti speciali non pericolosi:

- a) i materiali provenienti da demolizioni;
- b) gli sfridi di materiali da costruzione;
- c) i materiali ceramici cotti;
- d) i vetri di tutti i tipi;
- e) le rocce e materiali litoidi da costruzione.

2. Questi rifiuti devono essere avviati ad idonei impianti di recupero, autorizzati secondo le modalità ed i limiti previsti dal punto 7 dell'Allegato I al D.M. 05/02/1998.

3. Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali

ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico, deve allegare copia del contratto con una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti ovvero al loro recupero, ai sensi del punto 7 dell'Allegato I al D.M. 05/02/1998.

Art. 44

Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti

1. Il gestore del servizio provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera. Tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006.

2. Per le acque di percolazione delle discariche controllate e derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento, Il gestore del servizio provvede allo smaltimento di tali rifiuti liquidi eventualmente avvalendosi della rete fognaria e/o dell'impianto centralizzato di depurazione nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni nonché della normativa regionale.

3. Per i residui derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti e fanghi di supero), il gestore del servizio provvede allo smaltimento di tali materiali con cautele equivalenti a quelle indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta ed al trasporto e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 99/92 e Direttive Regionali.

Art. 45

Carogne animali

1. Le carogne animali abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei corsi d'acqua e dei laghi, sono rimosse a cura del servizio e avviate allo smaltimento, in relazione alle specifiche caratteristiche:

a) le carogne di piccole dimensioni possono essere immesse direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani;

b) le carogne di dimensioni maggiori, quali cani di grossa taglia, suini ed equini, sono allontanate previo nullaosta sanitario, dalle aree di rinvenimento ed avviate alla termodistruzione o interrate o smaltite in discarica.

CAPO VI

GESTIONE DEI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Art. 46

Conferimento ai fini della raccolta differenziata, di materiali destinati al recupero

1. L'ATO ha l'obiettivo di raggiungere le percentuali minime di raccolta differenziata dei propri rifiuti, come stabilite dal D.L.vo 152/06, all'art. 205 comma 1 e di seguito riportate:

- 45% entro il 2008;
- 55% entro il 2010;
- 65% entro il 2012.

2. Per le finalità di cui al comma precedente sono istituite forme di raccolta differenziata per le seguenti frazioni di rifiuti, secondo criteri volti a garantire un'efficace ed efficiente copertura del territorio:

- carta e cartone,
- plastica,
- vetro,
- alluminio,
- R.D.M. (raccolta multimateriale di plastica, vetro, ferro ed alluminio) ove presente,
- legno,
- verde e potature,
- Frazione Organica Umida,
- ingombranti,
- Rifiuti Urbani Pericolosi,

- Indumenti usati,
- RAEE.

3. E' facoltà del Comune istituire ulteriori forme di raccolta differenziata anche per altre tipologie di rifiuto.

4. Sono raccolti in modo differenziato sia i rifiuti urbani che quelli speciali assimilati (inclusi gli ingombranti) costituiti integralmente o parzialmente, previa separazione di ogni singola frazione di rifiuto oggetto delle raccolte differenziate, dei materiali elencati nei commi precedenti.

Art. 47

Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata

1. L'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani é definita nel contratto dei servizi, dove sono indicate:

- a) la tipologia dei rifiuti da raccogliere;
- b) le modalità di organizzazione della raccolta;
- c) le caratteristiche dei contenitori;
- d) le modalità e i tempi di conferimento;
- e) le frequenze di svuotamento dei contenitori.

2. I rifiuti sono conferiti negli appositi contenitori distinti da colori diversi e da specifiche istruzioni scritte.

3. I rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti con il divieto di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da altre sostanze al fine di evitare la loro contaminazione e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e quindi rendere inefficace l'azione di recupero.

4. Per le frazioni di rifiuto di cui al comma 2 dell'art. 46, fatta eccezione per la frazione organica umida, è altresì possibile, anche qualora siano stati collocati sul territorio cassonetti dedicati, il conferimento nelle stazioni ecologiche comunali, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 49 del presente regolamento.

5. L'ATO e il comune in accordo con il gestore del servizio possono promuovere ed attivare nuove forme di raccolta differenziata non previste nel contratto dei servizi stabilendone le modalità di svolgimento.

6. Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che si dovessero apportare per innovazione tecnologica o potenziamento del servizio, saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata, che rimane obbligata a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento.

Art. 48

Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione organica umida dei rifiuti urbani domestici.

2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni dei materiali da trattare (frazione umida e verde).

3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione, in accordo con il soggetto gestore del servizio, solo ed esclusivamente sulla frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare e dovrà utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto o giardino.

Art. 49

Stazione Ecologica

1. La Stazione Ecologica è un'area attrezzata recintata predisposta con contenitori idonei per conferire la gran parte dei materiali della raccolta differenziata e diverse frazioni merceologiche di rifiuti, custodita ed accessibile soltanto in orari prestabiliti, ove é possibile

conferire le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti:

- INGOMBRANTI METALLICI
- LEGNO E INGOMBRANTI LEGNOSI
- INGOMBRANTI NON RECUPERABILI
- RAEE
- VETRO
- PLASTICA
- CARTA E CARTONE (anche separati)
- SFALCI E POTATURE
- INERTI
- OLII MINERALI, GRASSI, LUBRIFICANTI
- OLII, GRASSI VEGETALI
- PILE E BATTERIE ESAUSTE E ACC. AL PB
- FARMACI SCADUTI
- PRODOTTI ETICHETTATI "T" E/O "F"
- TESSUTI, E PRODOTTI PER L'ABBIGLIAMENTO

Art. 50

Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi

1. E' fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, specificati all'art. 6 comma 5 del presente regolamento, e come definiti dalle norme vigenti, nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.
2. Il servizio effettua la raccolta differenziata dei seguenti rifiuti urbani con idonei mezzi e con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale:
 - a) le pile e le batterie esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso altri soggetti pubblici;
 - b) i farmaci scaduti, avariati o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati presso le farmacie e distretti sanitari;
 - c) i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" rifiuti pericolosi urbani devono essere conferiti dagli utenti stessi negli appositi contenitori installati presso i rivenditori.
3. Tutte le tipologie di rifiuto di cui al precedente comma, possono altresì essere conferite presso le stazioni ecologiche presenti sul territorio.

Art. 51

Norma transitoria

1. Considerando le attività già in essere di raccolta differenziata effettuate dal Comune la raccolta differenziata disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Capo (intesa come fasi di potenziamento di quelle già in essere o di avviamento di nuove) è introdotta gradualmente sulla base di programmi che prevedano:
 - a) i materiali che si intende raccogliere in maniera separata;
 - b) le zone in cui effettuare la raccolta differenziata;
 - c) i costi di investimento e di gestione, in modo da scrivere i relativi importi nel bilancio comunale;
 - d) i possibili rientri economici derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati e/o le economie registrabili nella gestione dei rifiuti in generale.

TITOLO III GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 52

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto esclusi i residui della produzione;

produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

Art. 53

Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi

1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

2. I produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, del D.Lgs. 152/06, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle Pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224 di cui sopra, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.

3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:

a) organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;

b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 del D.Lgs. 152/06;

c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 220 del D.Lgs 152/06. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato.

4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato.

5. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

- a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- b) gli oneri aggiuntivi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;
- c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
- d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

6. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

7. I rifiuti di imballaggio secondario, assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani, possono essere conferiti al servizio pubblico solo con le modalità previste dai servizi di raccolta differenziata.

TITOLO IV

RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI

Art. 54

Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

1. Il Servizio, nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato riconosciute.

2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con il Comune e il gestore del servizio, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

3. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti con riguardo alla tassa/tariffa sui rifiuti.

Art. 55

Coinvolgimento degli utenti

1. Per una migliore gestione dei rifiuti il Comune e il gestore del servizio adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

Il Comune promuove iniziative di educazione ambientale tra le quali in particolare quelle finalizzate alla corretta attuazione della raccolta differenziata, alla limitazione dell'impiego degli imballaggi, e al conferimento degli imballaggi usati riutilizzabili.

Art. 56

Incentivi

1. Il Comune ed il gestore del servizio incentiveranno le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati, secondo le forme previste dagli articoli del Regolamento della TARSU.

TITOLO V

GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 57

Principi fondamentali

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai seguenti principi:
- a) Essere ispirata al principio di uguaglianza del diritto dei cittadini;
 - b) Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) Ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) Garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e) Garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio.

Art. 58

Standard di qualità

1. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal Piano d'Ambito e dei principi indicati agli articoli 2, 3, 4 e dei seguenti fattori, contenuti nella Carta dei Servizi predisposta a cura del soggetto gestore:
- a) Continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
 - b) Completezza e accessibilità dell'informazione all'utente;
 - c) Termine massimo di risposta ai reclami;
 - d) Sicurezza degli impianti;
 - e) Rumorosità dei mezzi impiegati;
 - f) Numero del personale addetto;
 - g) Conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;
 - h) Caratteristiche delle zone industriali e artigianali;
 - i) Densità media della popolazione;
 - l) Densità media di uffici e servizi;
 - m) Eventuali altri, in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.

Art. 59

Informazioni e comunicazioni all'utente

1. Il servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l'ufficio per le relazioni con il pubblico se istituito.

Art. 60

Forme di gestione

1. Le attività di gestione dei rifiuti vengono esplicate dal Comune mediante il gestore del servizio.
2. Il gestore del servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza per il successivo inoltro alla Provincia e alla Regione.
3. La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:
- a) Eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
 - b) Conferimento da parte del produttore e del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
 - c) Raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta servita, così come indicate nel titolo II e III del presente regolamento;
 - d) Spazzamento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal titolo I del presente regolamento;
 - e) Trasporto effettuato con idonei automezzi in osservanza alle norme igienico-sanitarie vigenti;
 - f) Smaltimento, riutilizzo, riciclo e recupero come previsto dal D.Lgs. 152/06.

Art. 61

Gestione del servizio tramite il gestore del servizio

- 1.-I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti con i necessari requisiti come per legge, sono

obbligati al rispetto dei principi fondamentali e degli standards fissati ai sensi dei precedenti articoli.

2.-Ogni altro profilo dei rapporti tra i Comuni e gestore del servizio sono regolati da specifico contratto di Servizio.

TITOLO VII

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 62 Controlli

1. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle U.S.L. e della vigilanza ambientale svolta dall' ARPA.
2. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 198 del D.Lgs. 152/06.

Art. 63 Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale o chiunque altro soggetto competente in materia.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune, appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, nonché da tutti gli altri soggetti abilitati ai sensi delle normative vigenti

Art. 64 Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 e dal Titolo VI, Capo I del D.Lgs 152/06, le violazioni al presente Regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito elencati, ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1 bis, del D.Lgs 267/2000:

Art. 15, comma 4 Mancata chiusura sportelli e coperchi dei contenitori	da € 25 a € 150
Art. 15, comma 4 Mancata riduzione volumetrica dei rifiuti e degli imballaggi voluminosi	da € 25 a € 150
Art. 15, comma 5 Conferimento in sacchi non chiusi	da € 50 a € 300
Art. 15, comma 3 Art. 47 Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati	da € 50 a € 300
Art. 17, comma 4 Art. 47 comma 2 Conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei cassonetti per rifiuti misti	da € 50 a € 300
Art. 15, comma 5 Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari di raccolta del servizio porta a porta	da € 50 a € 300
Art. 15, comma 2 Danneggiare le attrezzature del servizio di gestione rifiuti	da € 80 a € 480
Art. 15, comma 2 Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti	da € 25 a € 150

Art. 15, comma 2 Intralciare l'opera degli addetti al servizio di gestione	da € 25 a € 150
Art. 15, comma 3 Conferire materiali accesi o non completamente spenti	da € 80 a € 480
Art. 15, comma 6 Conferire oggetti taglienti o acuminati	da € 50 a € 300
Art. 15, comma 3 Conferire rifiuti speciali non assimilati	da € 80 a € 480
Art. 28, comma 1 Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, carta, gomme da masticare, escrementi di animali ecc.)	da € 25 a € 150
Art. 28, comma 3 Abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari	da € 50 a € 300
Art. 15, comma 4 Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti	da € 50 a € 300
Art. 15, comma 3 Conferire, mescolati ad altri flussi, RUP, RI, sostanze liquide, materiali che possono arrecare danno ai mezzi di raccolta e trasporto o costituire pericolo per il personale addetto	da € 80 a € 480
Art. 42, comma 1 Mancata separazione flussi dei rifiuti speciali e urbani	da € 80 a € 480
Art. 23, comma 1 Mancata pulizia aree mercatali	da € 80 a € 480
Art. 24, comma 1 Mancata pulizia posteggi pubblici esercizi commerciali	da € 80 a € 480
Art. 25, comma 1 Mancata Pulizia aree spettacoli viaggianti e luna park	da € 80 a € 480
Art. 26, comma 1 Mancata pulizia aree utilizzate per carico e scarico	da € 50 a € 300
Art. 27, comma 1 Mancata pulizia dei cantieri edili o simili	da € 80 a € 480
Violazioni di altre disposizioni non contemplate nelle precedenti voci	da € 80 a € 480

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente Regolamento si osservano le norme stabilite dal Capo I, sez. 1^a e 2^a, della L. 24/11/1981 n. 689, nonché dalla L. 16/01/2003 n°3 e dal D.L. 50/2003.

3. I soggetti addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento ed all'accertamento delle relative violazioni, sono oltre agli agenti ed agli ufficiali di polizia giudiziaria, gli operatori del soggetto gestore del servizio pubblico di nettezza urbana, espressamente incaricati.

Art. 65

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti Comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Art. 66

Validità del regolamento

1. La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.
2. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento per il Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.

SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - CAMPO D'APPLICAZIONE
- ART. 2 - FINALITA'
- ART. 3 - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI
- ART. 4 - RECUPERO DEI RIFIUTI
- ART. 5 - DEFINIZIONI
- ART. 6 - CLASSIFICAZIONE
- ART. 7 - ESCLUSIONI
- ART. 8 - COMPETENZE DEL COMUNE
- ART. 9 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI
- ART. 10 - DIVIETO DI ABBANDONO
- ART. 11 - BONIFICA
- ART. 12 - GESTIONE AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

- ART. 13 - DISPOSIZIONI E RIFERIMENTI
- ART. 14 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
- ART. 15 - MODALITA' DI CONFERIMENTO
- ART. 16 - RACCOLTA
- ART. 17 - PERIODICITA' DELLA RACCOLTA
- ART. 18 - TRASPORTO
- ART. 19 - STAZIONI DI TRASFERENZA

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- ART. 20 - DISPOSIZIONI E RIFERIMENTI
- ART. 21 - RACCOLTA E SPAZZAMENTO
- ART. 22 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO
- ART. 23 - PULIZIA DEI MERCATI
- ART. 24 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI
- ART. 25 - AREE ADIBITE A LUNA - PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- ART. 26 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DEFISSIONE DI MANIFESTI
- ART. 27 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DAI CANTIERI
- ART. 28 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
- ART. 29 - ALTRI RIFIUTI URBANI ESTERNI

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

- ART. 30 - NORME PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DI ALCUNE CATEGORIE DI RIFIUTI SPECIALI

ART. 31 - CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE
ART. 32 - CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE

CAPO IV

RIFIUTI SANITARI, RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE, RIFIUTI DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITA' CIMITERIALI

ART. 33 - RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI
ART. 34 - GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI
ART. 35 - RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI SANITARI
ART. 36 - RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE
ART. 37 - RIFIUTI PROVENIENTI DA ALTRE ATTIVITA' CIMITERIALI
ART. 38 - RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SANITARIA E DEL CIMITERO

CAPO V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

ART. 39 - RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI
ART. 40 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
ART. 41 - OLII E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI
ART. 42 - RIFIUTI SPECIALI
ART. 43 - RIFIUTI DA ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE
ART. 44 - RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DALLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI
ART. 45 - CAROGNE ANIMALI

CAPO VI

GESTIONE DI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

ART. 46 - CONFERIMENTO AI FINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO
ART. 47 - MODALITA' E FREQUENZE DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
ART. 48 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE VERDE
ART. 49 - STAZIONE ECOLOGICA
ART. 50 - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PERICOLOSI
ART. 51 - NORMA TRANSITORIA

TITOLO III

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

ART. 52 - DEFINIZIONI
ART. 53 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMBALLAGGI
PIANO D'AMBITO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DELL'A.T.O. N.2 - ALLEGATO
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA

TITOLO IV

RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI

ART. 54 - ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
ART. 55 - COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI
ART. 56 - INCENTIVI

TITOLO V

GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 57 - PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 58 - STANDARD DI QUALITA'
ART. 59 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL' UTENTE
ART. 60 - FORME DI GESTIONE
ART. 61 - GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE IL GESTORE DEL SERVIZIO

TITOLO VI

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 62 - CONTROLLI
ART. 63 - ACCERTAMENTI
ART. 64 - SANZIONI
ART. 65 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

Art. 2

Finalità

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

Art. 3

Prevenzione della produzione di rifiuti

1. Il comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria anche in associazione con altri comuni, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche del soggetto gestore in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.

Art. 4

Recupero dei rifiuti

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

a) il reimpiego ed il riciclaggio;

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

Art. 5

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

Ato: Ambito Territoriale Ottimale: Dimensione territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

Codice CER: codice rifiuto elencato nel catalogo europeo riportato in allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06;

Combustibile da rifiuti (Cdr): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come Rdf di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

1) il rischio ambientale e sanitario;

2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;

3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

Combustibile da rifiuti di qualità elevata (Cdr-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come Rdf di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229 del D.Lgs. 152/2006;

Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

Conai: Consorzio Nazionale Imballaggi. Si occupa della raccolta, recupero e riciclaggio degli imballaggi, avvalendosi dei 6 Consorzi di filiera dei singoli materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).

Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

Emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;

Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

Gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.

Gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

Nucleo di vigilanza ecologica: nucleo di ausiliari di polizia ambientale, costituito da operatori addetti all'accertamento delle violazioni del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Porta a porta: Sistema di raccolta senza l'ausilio di contenitori stradali: il servizio raccoglie a domicilio le diverse frazioni degli RSU (tal quale, carta, RDM, umido, ecc.) a giorni prestabiliti.

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona

che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

Raccolta Differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;

R.d.m: Raccolta differenziata multimateriale: possibilità di conferire contemporaneamente in un medesimo contenitore le seguenti frazioni degli RSU: Vetro, plastica, Alluminio e Ferro. Questi materiali vengono separati "a valle" mediante opportuna impiantistica.

Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;

Scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B del D.Lgs 152/06 alla parte quarta del suddetto decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta dello stesso Decreto Legislativo;

Tariffa: Si tratta di un corrispettivo che ogni cittadino e impresa devono versare per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La Tariffa è suddivisa in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio rifiuti e riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti dagli utenti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Tarsu: La TARSU è la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani, che si paga per il servizio di smaltimento dei rifiuti effettuato dal Comune direttamente mediante Appalto a ditta appositamente incaricata. Essa viene calcolata in base alla superficie dei locali occupati a prescindere dal numero di persone che li detengono. Oltre a variare da comune a comune la TARSU cambia anche a seconda dell'uso cui l'immobile è destinato. Sono tenuti al pagamento della TARSU tutti coloro che occupano o detengono locali nel territorio comunale.

Delibera del Comitato: la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale;

D.Lgs. 152/06: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - Parte IV - Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

D.P.R. 158/99: il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158;

D.M. 219/00: il D.M. (Ambiente) 26 giugno 2000, n. 219 - Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 6

Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani interni ed esterni, in rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Rifiuti urbani interni:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g del D.Lgs. 152/06.

3. Rifiuti urbani esterni:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- d) i ceri, i fiori, le carte e gli altri rifiuti cimiteriali non menzionati, assimilati ai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

4. Rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

5. Rifiuti pericolosi: i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D della parte IV del D.Lgs. 152/06.

Art. 7

Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 152/06 e dal presente regolamento i rifiuti di cui agli art. 185 e 186 dello stesso Decreto.

Art. 8

Competenze del Comune

1. I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3 del D.lgs. 152/06 stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e

- dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
2. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione, alla Provincia ed alle autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

Art. 9

Ordinanze contingibili e urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Sanità e al Presidente della Regione, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico- sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Art. 10

Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 152/06, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Art. 11

Bonifica

1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono disciplinate dal Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06.

Art. 12

Gestione Ambiti Territoriali Ottimali

1. Il sistema integrato di gestione dei residui e dei rifiuti, secondo il D.Lgs 152/06 e le "linee guida" della Regione Umbria, è inteso come insieme di azioni, servizi, impianti messi in relazione tra di loro allo scopo di conseguire gli obiettivi generali stabiliti dalle norme o dagli atti di indirizzo.

2. La delimitazione territoriale degli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) e le relative competenze sono state stabilite con la Deliberazione del Consiglio Regionale Umbria n. 226 del 25/07/2002 e con la Legge Regionale n. 14 del 31/07/2002.

TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

Art. 13

Disposizioni e riferimenti

1. Il presente capo riguarda le attività di raccolta e trasporto delle tipologie di rifiuti urbani di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente regolamento.

2. Il Comune, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti, anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate a promuovere il recupero degli stessi.

3. Il Comune concorre con l'ATO e con il gestore del servizio all'attivazione di iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia e al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

Art. 14

Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto nell'ambito del territorio comunale, come previsto nel "contratto dei servizi" e comunque entro la zona servita, i cui limiti risultano dalle planimetrie allegate al contratto dei servizi a cui si rinvia.

Art. 15

Modalità di conferimento

a) Rifiuti urbani interni e speciali assimilati

1. Il conferimento dei rifiuti di cui al comma 2 del precedente art. 6 deve avvenire esclusivamente mediante i contenitori distribuiti nel territorio dal gestore del servizio, ubicati con le modalità e nel rispetto dei parametri qualitativi/quantitativi previsti nel contratto di servizio.

2. E' fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, nonché di danneggiare le attrezzature del servizio o diporre in essere comportamenti o azioni tali da ostacolare od intralciare l'opera degli addetti al servizio di gestione. Il gestore potrà modificare la posizione dei cassonetti e le modalità di conferimento in relazione a documentate esigenze del servizio e comunque dandone preliminare preavviso alla Amministrazione Comunale ed all'utenza.

3. Non possono essere conferiti nei contenitori insieme ai rifiuti urbani ed assimilati i seguenti rifiuti:

- rifiuti urbani ingombranti
- rifiuti urbani pericolosi
- rifiuti speciali pericolosi
- gli altri rifiuti speciali non assimilati
- sostanze liquide

- materiali accesi
 - materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
 - rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate.
4. Se la raccolta avviene mediante contenitori, i rifiuti voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume e, comunque, devono essere sempre inseriti all'interno dei contenitori e non abbandonati al di fuori degli stessi;
- gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili, ben chiusi per impedirne la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del contenitore rimanga chiuso oppure immerterli nel successivo contenitore più vicino qualora il primo risultasse già colmo.
5. Nelle zone dove il servizio viene eseguito con il sistema "porta a porta", l'utenza domestica dovrà depositare a piè di porta i propri rifiuti all'interno di sacchi ben chiusi, nelle postazioni concordate con il soggetto gestore, in modo da evitare spargimenti e dispersioni dei rifiuti stessi ad opera di animali e/o intemperie. L'utenza non domestica dovrà conferire direttamente all'operatore del Servizio di sacchetti ben chiusi ed è fatto divieto di abbandonare i sacchetti sulla pubblica via.
6. Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.
7. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte il gestore del servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi trenta giorni all'utente.
8. Il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori dovrà avvenire di regola nelle ore serali dei giorni precedenti lo svuotamento, in modo da limitare al massimo la permanenza nei contenitori.
- b) Rifiuti urbani interni ingombranti
9. I rifiuti urbani interni ingombranti provenienti dalle civili abitazioni, con esclusione dei Rifiuti Elettrici ed Elettronici di cui all'art. 39 del presente Regolamento, dovranno essere conferiti a carico degli utenti produttori nelle stazioni ecologiche ubicate sul territorio comunale. L'utente potrà usufruire del servizio di ritiro a domicilio, previo appuntamento concordato con il gestore [qualora tale servizio sia previsto].

Art. 16 Raccolta

1. Sistemi di raccolta

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è organizzato nel capoluogo, nelle frazioni, nei centri abitati, negli insediamenti sparsi, e nei centri commerciali e produttivi integrati, con appositi cassonetti o bidoni ovvero con altri contenitori come stabilito nel "contratto dei servizi". Lo stesso contratto dei servizi precisa le aree dove il servizio di raccolta viene effettuato con la modalità "porta a porta".

2. Dotazione e manutenzione dei cassonetti e dei bidoni

Il Gestore del servizio provvederà ad organizzare la raccolta curando che tutti i contenitori collocati siano adeguati per capienza e numero in relazione alle quantità dei rifiuti da smaltire e provvederà alla sostituzione e/o all'incremento degli stessi in tutti i casi in cui non risultino sufficientemente capienti, come previsto nel "contratto dei servizi" previa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale.

I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del codice della strada.

Gli stessi sono dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del codice della strada.

Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le modalità stabilite nel contratto dei servizi.

Il gestore del servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 17

Periodicità della raccolta

1. Nelle aree servite del territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata per zone e secondo le frequenze stabilite nel "contratto dei servizi".

Art. 18

Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 2, del presente regolamento.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

Art. 19

Stazioni di trasferimento

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il gestore propone all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, previo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 20

Disposizioni e riferimenti

1. Il presente capo riguarda le attività di raccolta e trasporto delle seguenti tipologie di rifiuti urbani di cui al comma 3 dell'art. 6.

Art. 21

Raccolta e spazzamento

1. La raccolta e lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni ed i servizi complementari vengono effettuati dal gestore del servizio con le modalità individuate nel "contratto dei servizi" e comunque vengono normalmente effettuati in modo da comprendere:

a) le strade con relativi marciapiedi e piazze classificabili comunali ai sensi del D.Lgs.

30/4/1992 n. 285 e successivo Regolamento di esecuzione;

b) i tratti urbani di strade statali e provinciali;

c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione e/o di marciapiede con le stesse caratteristiche e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;

- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, le aree cimiteriali [variabile in base al contratto di servizio].

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree oggetto del servizio è limitato alla rimozione di situazioni di abbandono su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Onde evitare situazioni di abbandono dei rifiuti, gli Enti titolari delle strade devono provvedere all'installazione di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed al conferimento di questi ai sensi delle normative vigenti presso gli previsti dal Piano d'ATO.

Art. 22

Modalità di espletamento del servizio di spazzamento

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili, garantendo il decoro delle stesse.
2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono:
 - 3.1) usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali;
 - 3.2) provvedere ove necessario alla raccolta dei sacchi dei R.S.U. nelle postazioni non raggiungibili dallo specifico servizio;
 - 3.3) provvedere alla pulizia delle griglie, delle caditoie e dei pozzetti stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Art. 23

Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.

Art. 24

Aree occupate da pubblici esercizi e attività commerciali

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici e attività commerciali che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti, sono tenuti alla pulizia quotidiana del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

Art. 25

Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche 1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna- park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà dettare le condizioni per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti prodotti.

2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc...o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso direttamente o attraverso soggetto autorizzato.

Art. 26

Carico e scarico di merci e materiali e defissione di manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali ovvero defissione di manifesti, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

2. Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 27

Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico é tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Le stesse disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradale e infrastrutture di qualsiasi tipo.

Art. 28

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

Dovranno in tal caso provvedere personalmente all'asporto degli escrementi animali.

2. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e/o gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità, questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per rifiuti nelle loro diverse articolazioni a seconda della loro natura.

3. Sono vietati il lancio di volantini da veicoli, il loro abbandono sulle strade pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 29

Altri rifiuti urbani esterni

1. La raccolta dei rifiuti vegetali provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi, parchi e giardini è realizzata con le seguenti modalità:

a) di norma mediante compostaggio domestico secondo le modalità previste dal successivo art. 48;

b) quando si tratta di quantitativi limitati (massimo 10,00 Kg.) e nel caso di residui di potatura di pezzatura ridotta, mediante conferimento al servizio di raccolta differenziata

presso le stazioni ecologiche comunali o nei contenitori dedicati ove installati;
c) quando si tratta di quantitativi rilevanti, eccedenti i limiti di cui al punto b), ovvero di residui di potatura di grossa pezzatura, possono essere attivati a richiesta ed a carico dell'interessato servizi speciali di raccolta differenziata in accordo con il comune o il gestore del servizio.

d) è fatto comunque assoluto divieto di conferire tali rifiuti nei cassonetti dedicati alla raccolta indifferenziata.

2. I rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani, quali ceri, fiori, corone, carte ed altri rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura, le potature e gli sfalci debbono essere raccolti con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani e assimilati e cioè nei contenitori destinati ai rifiuti urbani, collocati sia all'interno che all'esterno delle aree cimiteriali.

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 30

Norme per l'assimilazione ai rifiuti urbani di alcune categorie di rifiuti speciali

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di rifiuti speciali, classificati ai sensi del D.Lgs. n° 152/06:

a) I rifiuti da attività agricole (art. 184 comma 3, lett a);

b) I rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali (art. 184, comma 3, lett c) e d)) limitatamente alle attività svolte sulle superfici dei locali destinati ad uffici amministrativi e tecnici, attività commerciali, reparti spedizione, locali accessori, mense interne, spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori e comunque aperti al pubblico e servizi con esclusione solo delle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti.

c) I rifiuti da attività commerciali (art. 184, comma 3, lett e);

d) I rifiuti da attività di servizio (art. 184, comma 3, lett f);

e) I rifiuti derivanti da attività sanitarie (art. 184, comma 3, lett h) e come indicato al Capo I°, art. 2, comma 1°, lett. g, del D.P.R. 15/07/200 3, n°254;

2. I rifiuti prodotti dalle suddette attività sono considerati assimilati agli urbani quando rispondono ai seguenti criteri:

a) non siano classificabili come pericolosi ai sensi del D.Lgs. n° 152/06 (art. 184 comma 5);

b) rispondano ai criteri qualitativi e ai criteri quantitativi di assimilazione esposti ai successivi articoli 31 e 32 del presente regolamento.

Art. 31

Criteri qualitativi di assimilazione

1. In attesa della determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, previsti all'art. 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 152/06, sono assimilati agli urbani i rifiuti prodotti dalle attività come individuate al precedente art. 30 e di seguito riportati:

* imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

* carta, cartone, plastica, legno, cellophane, metallo e simili;

* vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili;

* accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;

* cassette;

* frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

* paglia e prodotti di paglia;

* scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

* fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

* ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;

* feltri e tessuti non tessuti;

* pelle similpelle;

* gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;

- * resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- * imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- * moquette, linoleum, tappezzerie, anche di pavimenti e rivestimenti in genere;
- * materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- * frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- * manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- * nastri abrasivi;
- * cavi e materiale elettrico in genere;
- * pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- * scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- * scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- * residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

2. Rimane tuttavia a carico dei titolari delle sopraddette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti che per caratteristiche qualitative non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

3. Tali materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

a) non devono essere contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;

b) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal gestore del servizio, ad esempio:

- consistenza non solida;
- produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
- fortemente maleodoranti;
- eccessiva polverosità;

c) non devono appartenere al seguente elenco:

- rifiuti di pneumatici;
- rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
- rifiuti contenenti amianto.

Art. 32

Criteri quantitativi di assimilazione

1. Ferma restando la rispondenza alle norme generali di assimilazione specificate nei precedenti art. 30 e 31 detti rifiuti, vengono assimilati ai rifiuti urbani fino al raggiungimento della soglia massima di produzione fissata pari a*q/anno per ogni singola utenza. Una produzione dei rifiuti superiore a questo valore massimo comporta la non assimilazione ai rifiuti urbani e la classificazione quale rifiuti speciali non pericolosi, con conseguente obbligo, per gli operatori economici, di avviare gli stessi allo smaltimento e recupero a proprie spese.

L'assimilazione dei rifiuti prodotti entro i limiti di qualità/quantità comporta l'assoggettabilità delle superfici di formazione alla tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La quantificazione per singola utenza sarà stabilita dall'Amministrazione Comunale in base alle caratteristiche del servizio ed alla distribuzione delle attività industriali, agricole, commerciali, artigianali e di servizio.

CAPO IV

RIFIUTI SANITARI, RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE, RIFIUTI DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITÀ CIMITERIALI

Art. 33

Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani

1. Sono assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2, del D.P.R. 254/03;

1.1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

1.2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

1.3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 152/06 e del capo III del presente regolamento;

1.4) la spazzatura;

1.5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

1.6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

1.7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannolini, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

1.8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera m) del D.P.R. 254/03, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 11, comma 1 lettera c) del D.P.R. 254/03. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privata.

Art. 34

Gestione dei rifiuti sanitari

1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 152/06, che disciplinano la gestione dei rifiuti.

2. Nel caso in cui l'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, siconsiderano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime.

Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di cui all'articolo 8 del D.P.R. 254/03;

3. Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dall'azienda sanitaria di riferimento.

Art. 35

Recupero di materia dai rifiuti sanitari

1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero di materia delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche

attraverso la raccolta differenziata:

- a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;
- b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
- c) rifiuti metallici non pericolosi;
- d) rifiuti di giardinaggio;
- e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
- g) oli minerali, vegetali e grassi;
- h) batterie e pile;
- i) toner;
- l) mercurio;
- m) pellicole e lastre fotografiche.

Art. 36

Rifiuti da esumazione e da estumulazione

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere smaltiti secondo la vigente legislazione statale e regionale.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 5 del D.P.R. 254/03.
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) numeri 1 e 3 del del D.P.R. 254/03, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.

Art. 37

Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2 comma 1, lettera f) numero 1 del D.P.R. 254/03, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) numero 2 del D.P.R. 254/03.

Art. 38

Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero

1. Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente capo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 188 e 256 del D.Lgs.152/2006.

CAPO V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 39

Rifiuti Elettrici ed Elettronici

1. I Rifiuti elettrici ed elettronici per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.
2. Il Comune assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei centri di raccolta in modo da permettere ai nuclei domestici di conferire gratuitamente i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata RAEE prodotti nel loro territorio.
3. I rifiuti elettrici ed elettronici di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono elencati in Allegato 1A e 1B del D.Lg.vo 151/05.

Art. 40

Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/06. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del Codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (Pra).
5. La cancellazione dal Pra dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del Pra che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case

costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.

8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

10. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.

11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.

12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

Art. 41

Oli e grassi vegetali ed animali esausti

1. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto del Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti chiunque, in ragione della propria attività economica, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.

2. Chiunque, in ragione della propria attività economica ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Art. 42

Rifiuti speciali

1. I produttori dei rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 6, comma 1, punto b) e art. 32, comma 1, del presente regolamento, nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati di cui al predetto art. 6 comma 1, punto a) ed a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

2. Il gestore del servizio potrà assicurare con la sua organizzazione a richiesta, tramite la sottoscrizione di apposita convenzione, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 184, 3° comma del D.Lgs. 152/2006 e dal comma 4 dell'art. 6 del presente regolamento.

3. E' fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali di provvedere a sue spese allo smaltimento.

Art. 43

Rifiuti da attività di demolizione e costruzione

1. Sono considerati rifiuti speciali non pericolosi:

- a) i materiali provenienti da demolizioni;
- b) gli sfridi di materiali da costruzione;
- c) i materiali ceramici cotti;
- d) i vetri di tutti i tipi;
- e) le rocce e materiali litoidi da costruzione.

2. Questi rifiuti devono essere avviati ad idonei impianti di recupero, autorizzati secondo le modalità ed i limiti previsti dal punto 7 dell'Allegato I al D.M. 05/02/1998.

3. Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico, deve allegare copia del contratto con una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti ovvero al loro recupero, ai sensi del punto 7 dell'Allegato I al D.M. 05/02/1998.

Art. 44

Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti

1. Il gestore del servizio provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera. Tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006.

2. Per le acque di percolazione delle discariche controllate e derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento, Il gestore del servizio provvede allo smaltimento di tali rifiuti liquidi eventualmente avvalendosi della rete fognaria e/o dell'impianto centralizzato di depurazione nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni nonché della normativa regionale.

3. Per i residui derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti e fanghi di supero), il gestore del servizio provvede allo smaltimento di tali materiali con cautele equivalenti a quelle indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta ed al trasporto e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 99/92 e Direttive Regionali.

Art. 45

Carogne animali

1. Le carogne animali abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei corsi d'acqua e dei laghi, sono rimosse a cura del servizio e avviate allo smaltimento, in relazione alle specifiche caratteristiche:

a) le carogne di piccole dimensioni possono essere immesse direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani;

b) le carogne di dimensioni maggiori, quali cani di grossa taglia, suini ed equini, sono allontanate previo nullaosta sanitario, dalle aree di rinvenimento ed avviate alla termodistruzione o interrate o smaltite in discarica.

CAPO VI

GESTIONE DEI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Art. 46

Conferimento ai fini della raccolta differenziata, di materiali destinati al recupero

1. L'ATO ha l'obiettivo di raggiungere le percentuali minime di raccolta differenziata dei propri rifiuti, come stabilite dal D.L.vo 152/06, all'art. 205 comma 1 e di seguito riportate:

45% entro il 2008;

55% entro il 2010;

65% entro il 2012;

2. Per le finalità di cui al comma precedente sono istituite forme di raccolta differenziata per le seguenti frazioni di rifiuti, secondo criteri volti a garantire un'efficace ed efficiente copertura del territorio:

- carta e cartone,
- plastica,

- vetro,
- alluminio,
- R.D.M. (raccolta multimateriale di plastica, vetro, ferro ed alluminio) ove presente,
- legno,
- verde e potature,
- Frazione Organica Umida,
- ingombranti,
- Rifiuti Urbani Pericolosi,
- Indumenti usati,
- RAEE.

3. E' facoltà del Comune istituire ulteriori forme di raccolta differenziata anche per altre tipologie di rifiuto.

4. Sono raccolti in modo differenziato sia i rifiuti urbani che quelli speciali assimilati (inclusi gli ingombranti) costituiti integralmente o parzialmente, previa separazione di ogni singola frazione di rifiuto oggetto delle raccolte differenziate, dei materiali elencati nei commi precedenti.

Art. 47

Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata

1. L'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani é definita nel contratto dei servizi, dove sono indicate:

- a) la tipologia dei rifiuti da raccogliere;
- b) le modalità di organizzazione della raccolta;
- c) le caratteristiche dei contenitori;
- d) le modalità e i tempi di conferimento;
- e) le frequenze di svuotamento dei contenitori.

2. I rifiuti sono conferiti negli appositi contenitori distinti da colori diversi e da specifiche istruzioni scritte.

3. I rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti con il divieto di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da altre sostanze al fine di evitare la loro contaminazione e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e quindi rendere inefficace l'azione di recupero.

4. Per le frazioni di rifiuto di cui al comma 2 dell'art. 46, fatta eccezione per la frazione organica umida, è altresì possibile, anche qualora siano stati collocati sul territorio cassonetti dedicati, il conferimento nelle stazioni ecologiche comunali, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 49 del presente regolamento.

5. L'ATO e il comune in accordo con il gestore del servizio possono promuovere ed attivare nuove forme di raccolta differenziata non previste nel contratto dei servizi stabilendone le modalità di svolgimento.

6. Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che si dovessero apportare per innovazione tecnologica o potenziamento del servizio, saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata, che rimane obbligata a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento.

Art. 48

Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione organica umida dei rifiuti urbani domestici.

2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni dei materiali da trattare (frazione umida e verde).

3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione, in accordo con il soggetto gestore del servizio, solo ed esclusivamente sulla frazione umida e

verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare e dovrà utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto o giardino.

Art. 49

Stazione Ecologica

1. La Stazione Ecologica è un'area attrezzata recintata predisposta con contenitori idonei per conferire la gran parte dei materiali della raccolta differenziata e diverse frazioni merceologiche di rifiuti, custodita ed accessibile soltanto in orari prestabiliti, ove è possibile conferire le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti:

- INGOMBRANTI METALLICI
- LEGNO E INGOMBRANTI LEGNOSI
- INGOMBRANTI NON RECUPERABILI
- RAEE
- VETRO
- PLASTICA
- CARTA E CARTONE (anche separati)
- SFALCI E POTATURE
- INERTI
- OLII MINERALI, GRASSI, LUBRIFICANTI
- OLII, GRASSI VEGETALI
- PILE E BATTERIE ESAUSTE E ACC. AL PB
- FARMACI SCADUTI
- PRODOTTI ETICHETTATI "T" E/O "F"
- TESSUTI, E PRODOTTI PER L'ABBIGLIAMENTO

Art. 50

Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi

1. E' fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, specificati all'art. 6 comma 5 del presente regolamento, e come definiti dalle norme vigenti, nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.

2. Il servizio effettua la raccolta differenziata dei seguenti rifiuti urbani con idonei mezzi e con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale:

- a) le pile e le batterie esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso altri soggetti pubblici;
- b) i farmaci scaduti, avariati o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati presso le farmacie e distretti sanitari;
- c) i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" rifiuti pericolosi urbani devono essere conferiti dagli utenti stessi negli appositi contenitori installati presso i rivenditori.

3. Tutte le tipologie di rifiuto di cui al precedente comma, possono altresì essere conferite presso le stazioni ecologiche presenti sul territorio.

Art. 51

Norma transitoria

1. Considerando le attività già in essere di raccolta differenziata effettuate dal Comune la raccolta differenziata disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Capo (intesa come fasi di potenziamento di quelle già in essere o di avviamento di nuove) è introdotta gradualmente sulla base di programmi che prevedano:

- a) i materiali che si intende raccogliere in maniera separata;
- b) le zone in cui effettuare la raccolta differenziata;
- c) i costi di investimento e di gestione, in modo da scrivere i relativi importi nel bilancio comunale;
- d) i possibili rientri economici derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati e/o le

economie registrabili nella gestione dei rifiuti in generale.

TITOLO III GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 52 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto esclusi i residui della produzione;

produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

Art. 53

Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi

1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

2. I produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, del D.Lgs. 152/06, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle Pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224 di cui sopra, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.

3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:

a) organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;

- b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 del D.Lgs. 152/06;
- c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 220 del D.Lgs 152/06. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato.
5. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
- a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- b) gli oneri aggiuntivi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;
- c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
- d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
6. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.
7. I rifiuti di imballaggio secondario, assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani, possono essere conferiti al servizio pubblico solo con le modalità previste dai servizi di raccolta differenziata.

TITOLO IV

RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI

Art. 54

Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

1. Il Servizio, nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato riconosciute.
2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con il Comune e il gestore del servizio, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.
3. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti con riguardo alla tassa/tariffa sui rifiuti.

Art. 55

Coinvolgimento degli utenti

1. Per una migliore gestione dei rifiuti il Comune e il gestore del servizio adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa. Il Comune promuove iniziative di educazione ambientale tra le quali in particolare quelle finalizzate alla corretta attuazione della raccolta differenziata, alla limitazione dell'impiego degli imballaggi, e al conferimento degli imballaggi usati riutilizzabili.

Art. 56

Incentivi

1. Il Comune ed il gestore del servizio incentiveranno le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati, secondo le forme previste dagli **articoli del Regolamento della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.)**.

TITOLO V GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 57

Principi fondamentali

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai seguenti principi:
- Essere ispirata al principio di uguaglianza del diritto dei cittadini;
 - Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - Ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - Garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - Garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio.

Art. 58

Standard di qualità

1. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal Piano d'Ambito e dei principi indicati agli articoli 2, 3, 4 e dei seguenti fattori, contenuti nella Carta dei Servizi predisposta a cura del soggetto gestore:
- Continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
 - Completezza e accessibilità dell'informazione all'utente;
 - Termine massimo di risposta ai reclami;
 - Sicurezza degli impianti;
 - Rumorosità dei mezzi impiegati;
 - Numero del personale addetto;
 - Conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;
 - Caratteristiche delle zone industriali e artigianali;
 - Densità media della popolazione;
 - Densità media di uffici e servizi;
 - Eventuali altri, in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.

Art. 59

Informazioni e comunicazioni all'utente

1. Il servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l'ufficio per le relazioni con il pubblico se istituito.

Art. 60

Forme di gestione

1. Le attività di gestione dei rifiuti vengono esplicate dal Comune mediante il gestore del servizio.
2. Il gestore del servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza per il successivo inoltro alla Provincia e alla Regione.
3. La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:
- Eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
 - Conferimento da parte del produttore e del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
 - Raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta servita, così come indicate nel titolo II e III del presente regolamento;
 - Spazzamento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal titolo I del presente regolamento;
 - Trasporto effettuato con idonei automezzi in osservanza alle norme igienico-sanitarie

vigenti;

f) Smaltimento, riutilizzo, riciclo e recupero come previsto dal D.Lgs. 152/06.

Art. 61

Gestione del servizio tramite il gestore del servizio

1.-I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti con i necessari requisiti come per legge, sono obbligati al rispetto dei principi fondamentali e degli standards fissati ai sensi dei precedenti articoli.

2.-Ogni altro profilo dei rapporti tra i Comuni e gestore del servizio sono regolati da specifico contratto di Servizio.

TITOLO VII

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 62

Controlli

1. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle U.S.L. e della vigilanza ambientale svolta dall' ARPA.

2. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 198 del D.Lgs. 152/06.

Art. 63

Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale.

2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune, appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, nonché da tutti gli altri soggetti abilitati ai sensi delle normative vigenti

Art. 64

Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 e dal Titolo VI, Capo I del D.Lgs 152/06, le violazioni al presente Regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito elencati, ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1 bis, del D.Lgs 267/2000:

Art. 15, comma 4 Mancata chiusura sportelli e coperchi dei contenitori	da € 25 a € 150
Art. 15, comma 4 Mancata riduzione volumetrica dei rifiuti e degli imballaggi voluminosi	da € 25 a € 150
Art. 15, comma 5 Conferimento in sacchi non chiusi	da € 50 a € 300
Art. 15, comma 3 Art. 47 Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati	da € 50 a € 300
Art. 17, comma 4 Art. 47 comma 2 Conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei cassonetti per rifiuti misti	da € 50 a € 300
Art. 15, comma 5 Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari di raccolta del servizio porta a porta	da € 50 a € 300

Art. 15, comma 2 Danneggiare le attrezzature del servizio di gestione rifiuti	da € 80 a € 480
Art. 15, comma 2 Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti	da € 25 a € 150
Art. 15, comma 2 Intralciare l'opera degli addetti al servizio di gestione	da € 25 a € 150
Art. 15, comma 3 Conferire materiali accesi o non completamente spenti	da € 80 a € 480
Art. 15, comma 6 Conferire oggetti taglienti o acuminati	da € 50 a € 300
Art. 15, comma 3 Conferire rifiuti speciali non assimilati	da € 80 a € 480
Art. 28, comma 1 Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, carta, gomme da masticare, escrementi di animali ecc.)	da € 25 a € 150
Art. 28, comma 3 Abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari	da € 50 a € 300
Art. 15, comma 4 Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti	da € 50 a € 300
Art. 15, comma 3 Conferire, mescolati ad altri flussi, RUP, RI, sostanze liquide, materiali che possono arrecare danno ai mezzi di raccolta e trasporto o costituire pericolo per il personale addetto	da € 80 a € 480
Art. 42, comma 1 Mancata separazione flussi dei rifiuti speciali e urbani	da € 80 a € 480
Art. 23, comma 1 Mancata pulizia aree mercatali	da € 80 a € 480
Art. 24, comma 1 Mancata pulizia posteggi pubblici esercizi commerciali	da € 80 a € 480
Art. 25, comma 1 Mancata Pulizia aree spettacoli viaggianti e luna park	da € 80 a € 480
Art. 26, comma 1 Mancata pulizia aree utilizzate per carico e scarico	da € 50 a € 300
Art. 27, comma 1 Mancata pulizia dei cantieri edili o simili	da € 80 a € 480
Violazioni di altre disposizioni non contemplate nelle precedenti voci	da € 80 a € 480

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente Regolamento si osservano le norme stabilite dal Capo I, sez. 1^a e 2^a, della L. 24/11/1981 n. 689, nonché dalla L. 16/01/2003 n°3 e dal D.L. 50/2003.

3. I soggetti addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento ed all'accertamento delle relative violazioni, sono oltre agli agenti ed agli ufficiali di polizia giudiziaria, gli operatori del soggetto gestore del servizio pubblico di nettezza urbana, espressamente incaricati.

Art. 65

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti Comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Art. 66

Validità del regolamento

1. La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.
2. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento per il Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.

IL PRESIDENTE
F.to Camilletti Filippo

IL SEGRETARIO
F.to Taralla Dr. Marco

La presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio il giorno.....
- viene comunicata con lettera n° del

 - ai capigruppo consiliari;
 - alla Prefettura;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Taralla Dr. Marco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bettona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Taralla Dr. Marco

La presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio dal e così per 15 giorni consecutivi
senza opposizioni o reclami
- è divenuta esecutiva il in quanto:
 - dichiarata immediatamente eseguibile
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Bettona lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Taralla Dr. Marco